



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
CAGLIARI**

Via dei Calafati n. 19 - +39 070 605171 – www.guardiacostiera.gov.it – dm.cagliari@pec.mit.gov.it – cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)

BRILLAMENTO PRESUNTI RESIDUATI BELLICI

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Cagliari,

VISTA la comunicazione pervenuta in data 18.08.2026 dal Nucleo S.D.A.I. di Cagliari, inerente l'attività di brillamento di presunti residuati bellici rinvenuti nelle acque del Golfo di Cagliari;

VISTO il foglio di Marina Ovest Cagliari, con il quale viene espresso parere favorevole alle attività sopradescritte;

VISTI

- gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- gli atti d'ufficio;

RITENUTO necessario, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, dover adottare urgenti misure di salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione;

RENDE NOTO

che nei giorni **24 agosto 2026, e 25 agosto io 2026 (riserva) dalle ore 09.00 sino alle ore 13.00**, gli ordigni bellici rinvenuti nel Golfo di Cagliari, saranno resi inutilizzabili nel punto delle coordinate geografiche, ad opera di personale militare dipendente del Nucleo SDAI di Cagliari:

- **Lat. 39°06.150'N – Long. 009°08.500'E** (punto di brillamento) (WGS 84).

ORDINA

Articolo 1

Nei giorni, orari e nei luoghi di cui al rende noto, nelle zone di mare ricadenti nelle circonferenze con centro nei punti di coordinate sopra riportati, e per un raggio di 1000 (mille) metri, è **vietato** navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale.

È altresì vietato, nelle zone di mare comprese nei medesimi punti di coordinate di cui al comma precedente e per un raggio di 2000 (duemila) metri:

- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersioni subacquee;
- svolgere attività di pesca;
- ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Articolo 2

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Cagliari, lì **(vedi stringa in alto)**

d'ordine

**P. IL CAPO REPARTO
TECNICO AMMINISTRATIVO**

C.V.(CP) Erminio Giovanni di NARDO t.a.

C.F.(CP) Matteo GRAGNANI

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82*